

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
 SEZIONE LAVORO

Ser. 1806/04  
 Spediz. 7-6-04  
 Depos. 29 LUG. 2004  
 R.G. 11120/03  
u 21698

In persona del Giudice dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 11120/2003 R.G.L. promossa da:

**Organizzazione Sindacale COBAS Comitati di base della Scuola della Provincia di Torino**, in persona del coordinatore provinciale e legale rappresentate pro tempore, sig. Giuseppe Iaria, elettivamente domiciliato in Torino, via Schinà n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessio Ariotto, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

*parte ricorrente*

**contro**

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "PININFARINA" di Moncalieri**, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello stato di Torino, domiciliataria in C.so Stati Uniti n. 45

*parte convenuta*

Oggetto: Opposizione a decreto ex art. 28 Stat. Lav.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 23/12/2003 l'organizzazione sindacale Cobas - Scuola proponeva opposizione avverso il decreto ex art. 28 L. 300/70, emesso da questo Tribunale in data 29/11/2003, con il quale è stata rigettata la domanda proposta, chiedendo che fosse accertata l'antisindacalità della condotta del dirigente scolastico, il quale aveva omesso in sede di informazione successiva, di indicare oltre ai nominativi dei soggetti ai quali erano stati attribuiti i fondi d'Istituto, anche tutti gli altri dati espressamente indicati dalla contrattazione collettiva, in violazione quindi di quanto previsto dall'art. 6 CCNL '99, dagli artt. 6 - 8 del Contratto Integrativo d'Istituto e dall'art. 5 del Protocollo d'Intesa 6/9/2000, con conseguente condanna del Dirigente

medesimo a fornire alle RSU i prospetti completi degli importi corrisposti a ciascun soggetto.

Esponiva l'organizzazione sindacale ricorrente che l'art. 6 del Contratto Integrativo d'Istituto del 27/1/2003 stabilisce un obbligo di informazione preventiva, quanto alle attività e ai progetti retribuiti con il fondo di istituto, e l'art. 5 del Protocollo d'Intesa per le relazioni sindacali a livello d'Istituto prevede che l'affissione nell'albo ufficiale della scuola dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del fondo, con l'indicazione dei nominativi, delle attività, degli impegni orari e dei relativi compensi, e che copia di tali prospetti debba essere consegnata alle RSU; che in data 12/9/2003 Francesco Martino, RSU Cobas Scuola, e Angelo Soda, RSU, CGIL, chiedevano al Dirigente scolastico l'integrazione dei prospetti loro consegnati, in quanto indicanti unicamente i nominativi dei soggetti e non anche l'ammontare dei versamenti a loro effettuati; che il Dirigente replicava, sostenendo di avere adempiuto ai suoi obblighi di informazione; che nelle precedenti occasioni il Dirigente aveva consegnato alle RSU la documentazione completa in ogni sua parte; che veniva quindi proposto ricorso ex art. 28 L. 300/70 per ottenere l'accertamento dell'antisindacalità del comportamento tenuto dal Dirigente scolastico; che, dopo aver sentito a sommarie informazioni il personale scolastico, il Giudice respingeva il ricorso; che tale decisione risultava errata, in quanto l'informazione successiva deve integrare quella preventiva ed ha proprio lo scopo di fornire alla parte sindacale una conoscenza completa ex post dell'utilizzazione del fondo d'Istituto; che dalle sommarie informazioni assunte era risultato altresì come l'art. 8 del Contratto Integrativo non aveva inteso modificare, tanto meno in senso restrittivo, i criteri di informazione sull'utilizzo del fondo d'Istituto.

Si costituiva in giudizio l'Istituto Tecnico Pininfarina, contestando l'interpretazione delle norme collettive poste a fondamento della domanda e chiedendo pertanto la reiezione del ricorso.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, non necessitando la causa di approfondimenti istruttori, all'udienza del 7/6/2004, all'esito della discussione, il giudice decideva come da separato dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamenta l'organizzazione sindacale ricorrente la lesione del suo diritto ad ottenere una completa informazione successiva da parte del Dirigente scolastico circa l'impiego delle risorse del fondo d'Istituto, essendo stata omessa l'indicazione dei compensi percepiti da ciascuno dei soggetti impiegati nelle attività finanziate con detto fondo.

Orbene l'art. 6 del CCNL 1999 del Comparto Scuola prevede al comma 3 che: *"Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:*

.....

*f) attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;*

.....

*sulle seguenti materie l'informazione è successiva:*

*nomnativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;*

Il Protocollo d'Intesa stipulato presso l'ITIS Pininfarina in data 6/9/2002, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui appunto all'art. 6 CCNL '99, prevede al comma dell'art. 5 *"L'affissione all'albo ufficiale della scuola dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo dell'Istituzione scolastica e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro non costituiscono violazione della privacy.*

*Copia dei prospetti è consegnata alle RSU."*

E' dunque del tutto evidente come la fonte della pretesa azionata nel presente giudizio debba individuarsi proprio nell'art. 5 del sopra richiamato Protocollo d'Intesa, atteso che solo in quella disposizione vi è la previsione specifica dell'obbligo di rendere pubblico attraverso l'affissione all'albo ufficiale della scuola e di comunicare alla RSU per ciascun soggetto impiegato nelle attività finanziate con il fondo d'Istituto l'ammontare del compenso individualmente erogato, che è appunto quanto pretende l'organizzazione sindacale odierna ricorrente. Nell'art. 6 CCNL '99 non è infatti rinvenibile un tale obbligo, atteso che la disposizione collettiva è chiara nell'indicare il

contenuto dell'informazione successiva, e cioè *i nominativi del personale utilizzato e i progetti retribuiti*, e da tali locuzioni non è certamente possibile ricavare la sussistenza dell'obbligo di dettagliare quanto corrisposto a ciascun dipendente in relazione alle attività finanziate.

L'art. 10 del Protocollo d'Intesa precisa poi che: *"Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad un eventuale nuovo accordo..."*, nuovo accordo che è intervenuto in data 27/1/2003, allorquando le parti hanno concluso il Contratto Integrativo d'Istituto per disciplinare proprio l'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto ed ad ogni altra risorsa per l'anno scolastico 2002/03, stabilendo all'art. 1 come *"Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto relativamente all'impiego delle risorse finanziarie riferite al dono di istituto ed ad ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'Istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'Istituto stesso."* Ai fini che in questa sede interessano il Contratto Integrativo all'art. 8 nel disciplinare l'informazione successiva ha poi stabilito: *"L'informazione successiva relativa alle attività e ai progetti retribuiti con il Fondo di istituto e con le altre risorse pervenute nella disponibilità dell'Istituto sarà fornita secondo le modalità previste dal punto 4 dell'art. 6 CCNL 99"*, il che lascia chiaramente intendere come in sede decentrata, nel modificare la disciplina precedentemente stabilita, le parti si siano limitate ad operare un semplice richiamo della normativa emanata a livello nazionale, sul cui significato ed interpretazione già si è detto, e che peraltro è stata confermata anche dal nuovo CCNL per il quadriennio 2002/2005 che all'art. 6 ripete sul punto la precedente formulazione.

Ne discende pertanto l'infondatezza della pretesa fatta valere dall'organizzazione sindacale COBAS Scuola, atteso che l'unica norma che offre fondamento al diritto che viene fatto valere nel presente giudizio risulta essere stata superata e modificata dalla successiva contrattazione intervenuta a livello decentrato. Nessuna rilevanza hanno peraltro le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni, avvenute in precedenti fase del giudizio, circa la valenza innovativa o meno delle previsioni contenute nel Contratto Integrativo: cosa abbiano ritenuto o pensato le parti suppone appartenere

ovviamente al loro foro interno, l'interprete non può che limitarsi a prendere atto di essere di fronte ad un accordo concluso a livello decentrato, che sostituisce quello precedente, ridisciplinando integralmente la materia dell'informazione preventiva e successiva sull'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d'Istituto.

Parimenti irrilevante è poi la prassi che verrebbe seguita presso gli altri Istituti scolastici della Provincia di Torino, dal momento che, escluso che l'obbligo di informazione con le modalità pretese dall'organizzazione sindacale ricorrente trovi fondamento nella contrattazione collettiva nazionale, occorrerebbe conoscere quale sia il tenore della contrattazione integrativa degli altri istituti, in cui si sostiene essere seguita una prassi diversa da quella che ha ritenuto di adottare il Dirigente scolastico dell'ITIS Pininfarina a partire dall'anno 2003.

Per tutte le considerazioni sin qui esposte il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, non ravvisandosi giusti motivi per una loro compensazione, a fronte di una normativa collettiva che non lascia spazio a dubbi interpretativi, e vengono liquidate in favore dell'Istituto Tecnico convenuto nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

respinge il ricorso;

condanna l'Organizzazione sindacale COBAS - Comitati di Base della Scuola della Provincia di Torino a rifondere alla controparte le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.033,00, di cui € 594,00 per onorari, € 336,00 per diritti ed il residuo per rimborso spese, oltre I.V.A., C.P.A. e successive occorrenze.

Torino, 07/06/2004

IL GIUDICE

Dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
(P. D'AMBROSIO)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TORINO. 21 LUG. 2004

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
(P. D'AMBROSIO)